



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa

Ordinanza n. S/44/19

LA SINDACA

Visto lo Statuto della Città;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli artt. 13 e 32;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 117;

Vista l' Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica n. 305, ed in particolare l'art. 36;

Visto l'articolo 2 del Regolamento di Igiene n. 30, che recita: *"Qualora in qualche parte del territorio, anche fuori dall'abitato centrale, si manifestasse qualche fatto che potesse pregiudicare, o minacciare la salute pubblica, o si verificasse qualche causa di infezione o di insalubrità, il Sindaco, previa constatazioni del caso, darà i provvedimenti necessari a togliere, od a diminuire il danno, od il pericolo."*

Rilevato che gli impianti idrici per le attività di vendita per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda, sono realizzati a cura dell'Amministrazione, che ne concede l'uso a tutti gli operatori i quali si assumono, limitatamente ai punti di approvvigionamento, tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio;

Vista la relazione prot. n 2019/0103702 del 23 luglio 2019 dell' A.S.L. Città di Torino S.C. Veterinaria B con la quale si segnala di aver riscontrato, nel corso dell'attività di controllo ufficiale effettuata presso alcune aree pubbliche cittadine destinate a mercato, le seguenti inadeguatezze gestionali che violano i principi di sicurezza alimentare e da proscrivere sotto il profilo igienico, in quanto fonte potenziale di contaminazione crociata:

- raccordo dello scarico dei reflui non attraverso l'apposita rete idrica di scarico, ma nel medesimo pozzetto nel quale è previsto l'approvvigionamento dell'acqua potabile;
- mancata utilizzazione da parte degli operatori commerciali del servizio di fornitura di acqua potabile, pur in presenza dell'apposita rete idrica;



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa

- utilizzo, nelle aree mercatali sprovviste di apposita rete idrica, di attrezzature di vendita prive di serbatoi per l'acqua potabile, o con capacità inadeguata;

Dato atto che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire sia per il numero dei destinatari la comunicazione che per particolari esigenze di celerità del procedimento;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale della Città, nonché trasmesso alle Associazioni/Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali su area pubblica;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali del settore alimentare, ivi compresi i produttori agricoli, che esercitano su aree pubbliche destinate a mercato, in qualità di concessionari di posteggio o di assegnatari giornalieri, di utilizzare gli appositi impianti idrici di approvvigionamento di acqua potabile e di scarico, ove essi siano presenti a servizio del posteggio assegnato.

E' fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali del settore alimentare, ivi compresi i produttori agricoli, che esercitano su aree pubbliche destinate a mercato, in qualità di concessionari di posteggio o di assegnatari giornalieri, ove non siano presenti impianti idrici di approvvigionamento di acqua potabile e di scarico a servizio del posteggio assegnato, di essere provvisti di apposito serbatoio per acqua potabile di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati e di apposito serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile.

DEMANDA

al competente Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa dell'Area Commercio di provvedere, ove possibile, alla ricollocazione in posteggi attrezzati, previo mutamento d'ufficio della categoria di settorializzazione del posteggio se necessario, degli operatori commerciali alimentaristi e dei produttori agricoli alimentaristi concessionari di posteggio sprovvisti di impianti idrici a servizio del posteggio assegnato;

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267, s.m.i., e dall'art. 6 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana n. 221;



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa

che lo scarico dei reflui non attraverso l'apposita rete idrica di scarico, ma nel medesimo pozzetto nel quale è previsto l'approvvigionamento dell'acqua potabile configura l'illecito di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, ed è punita con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 256 del medesimo D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

AVVISA

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è il Dott. Gaetano NOE'.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti ai fini dell'emanazione della presente ordinanza saranno trattati esclusivamente allo scopo di definirne il procedimento, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, nonché sul Sito Istituzionale della Città.

Manda a comunicare la presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, a:

- A.N.V.A. – CONFESERCENTI - Corso Principe Eugenio n. 7 - 10122 TORINO;
- A.S.I.A.P. – FE.NA.PI – ASSOCIAZIONE SINDACALE IMPRENDITORI AREE PUBBLICHE - Corso Cincinnato n. 162 bis –10151 TORINO;
- C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori - Via Onorato Vigliani n. 123 - 10127 TORINO;
- COLDIRETTI TORINO - Via Pio VII n. 97 - 10135 TORINO;
- F.I.V.A. – CONFCOMMERCIO - Via Rivarolo n. 3 bis - 10152 TORINO;
- F.I.V.A.G.- FeLSA. – CISL - via Madama Cristina n. 50 - 10125 TORINO;
- G.O.I.A. – Gruppo Organizzato Indipendente Ambulanti Confederato con U.G.L. - Via Arduino n. 20/A -10134 TORINO;



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa

- S.N.A.D.I. FESICA – Sindacato Nazionale Aree Pubbliche e Dettaglianti Indipendente - via Duchessa Jolanda n. 27 - 10138 TORINO;
- U.B.A.T. - ASCOM – Associazione Commercio, Turismo, Servizi e Trasporti della Provincia di Torino - Via Massena n. 20 - 10128 TORINO;
- UILTUCS PIEMONTE – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi - Via Bologna n. 11 – 10152 TORINO;
- UNIONE AGRICOLTORI PROVINCIA TORINO – CONFAGRICOLTURA - Corso Vittorio Emanuele II n. 58 - 10121 TORINO;
- FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS - Via Pedrotti n. 25 - 10152 TORINO.

Torino, **23 SET. 2019**

BM/GN



Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Città di Torino

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:
Servizio Aree Pubbliche Sanità Amministrativa – Ufficio Ordinanze Sanitarie- sito in Via Meucci 4 -
piano primo, uff. 127-130, previo appuntamento telefonico ai numeri 011/011.30617-30688.